

446. Regio decreto 29 luglio 1865 n. 2439 contenente norme per la giustificazione dell'identità dell'opera nel senso della legge sui diritti di autore.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Torino, 1865, n. 2439, ed in GU 25 agosto 1865 n. 212. È entrato in vigore il 9 settembre 1865, ed è stato abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1867 n. 3596.

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Veduta la legge 25 giugno 1865 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno;

Veduto il Nostro Reale Decreto dello stesso giorno, n. 2338;
Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

1. A giustificare l'identità dell'opera nel senso voluto dall'art. 20 della legge 25 giugno 1865 sui diritti di autore, bastano, nei casi di opere rappresentate e non pubblicate, la dichiarazione ed il bollo apposti all'opera originale dall'Ufficio che rilascia l'attestato del diritto di autore.

2. Riguardo alle opere delle quali fu già fatto il deposito dal 17 marzo 1861 in poi, a termini e per gli effetti delle precedenti leggi sulla proprietà letteraria e artistica e per cui sia invocata l'applicazione della nuova legge sui diritti di autore giusta la facoltà accordata dall'art. 40, basta il deposito di un solo esemplare dell'opera per soddisfare all'art. 1 del reale decreto 25 giugno 1865, n. 2338.

3. Quanto alle collezioni di opere di piccola mole il diritto stabilito dall'art. 2 del precitato reale decreto è dovuto sulla collezione già stampata e non sulle singole opere.